

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

**(D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n.
1937/2019)**

Attività	Responsabile
<i>Elaborato da</i>	<i>Compliance for Business s.r.l.</i>
<i>Verificato da</i>	<i>Legal & Corporate Affairs</i>
<i>Approvato da</i>	<i>Compliance Officer</i>
<i>Emesso da</i>	<i>Legal & Corporate Affairs</i>

Sommario

Titolo documento:	Codice documento:	Release:
Autore: Legal & Corporate Affairs	Data: 11.03.2026	Status: Approved
Il presente documento contiene informazioni di proprietà di Fiume Santo SpA. L'uso di tali informazioni da parte del destinatario è consentito esclusivamente in relazione alle finalità per le quali il documento è stato ricevuto. Non è permessa, senza l'esplicito consenso di Fiume Santo S.p.A , la riproduzione o la divulgazione del documento e degli eventuali allegati.		

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 Elenco Revisioni	3
1.2 Documenti associati.....	3
1.3 Riferimenti normativi.....	3
2. PREMESSA	3
3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4. DEFINIZIONI E SIGLE.....	4
5. CHI PUO' SEGNALARE	4
6. COSA SI PUO' SEGNALARE	5
7. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
8. COME SI PUO' SEGNALARE	8
9. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE.....	9
10. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	10
11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	11
12. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	12
13. LE MISURE DI PROTEZIONE.....	13
14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	14
15. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	15

1. INTRODUZIONE

1.1 Elenco Revisioni

<u>Versione</u>	<u>Motivo</u>	<u>Modifiche</u>	<u>Responsabile</u>	<u>Data</u>
0	Adeguamento normativa in materia di Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023			...
1	Aggiornamento alla procedura Whistleblowing a seguito di adozione di una piattaforma in via esclusiva	Adozione piattaforma in via esclusiva	...	...

1.2 Documenti associati

- Modello di segnalazione
- Informativa Privacy

1.3 Riferimenti normativi

- Direttiva UE 1937/2019
- D.Lgs. 24/2023
- D.Lgs. 231/01
- Linee Guida A.N.A.C. approvate con Delibera 311 del 12 luglio 2023
- Linee Guida Confindustria del 27 ottobre 2023
- Linee Guida A.N.A.C. approvate con Delibera 478 e 479 del 26 novembre 2025

2. PREMESSA

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L’istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliano segnalare possibili violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti,

di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio contesto di lavoro e/o nell'esercizio delle proprie funzioni.

La *ratio* di tale procedura è quella di definire gli strumenti e le modalità di segnalazione e le tutele al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite o comportamenti censurabili, in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarli per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ritorsive e discriminatorie.

4. DEFINIZIONI E SIGLE

«Società» ossia Fiume Santo SpA.

«Gestore» ossia il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno, destinatario della segnalazione e competente a trattarla.

- **Quale Gestore del canale di segnalazione interna è stato istituito un Comitato Whistleblowing, composto dall' Avv. Matteo Turello e dal Dott. Alberto Fantuzzo rispettivamente quali soggetti che svolgono per la società, in virtù di uno specifico service, i ruoli di Head of Legal & Corporate Affairs - Compliance Officer e Direttore HR.**

«Violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'interesse o l'integrità della Società così come indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

«Segnalazione Whistleblowing» o «segnalazione» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni su violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma in materia di Whistleblowing con le relative tutele.

«Segnalazione ordinaria» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni su violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della norma e delle tutele materia di Whistleblowing.

«ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione.

«OdV»: Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

5. CHI PUO' SEGNALARE

Possono effettuare segnalazioni coloro che ritengono di essere venuti a conoscenza di comportamenti illeciti o, comunque, condotte censurabili durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, cioè:

- i lavoratori subordinati, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)
- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione)
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per la Società

- i liberi professionisti, fornitori di beni e servizi e i consulenti
- gli azionisti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

6. COSA SI PUO' SEGNALARE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale, incluse violazioni del Codice Etico;
- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✓ illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta);
- ✓ violazioni di misure restrittive disposte dall'Unione europea.

La presente procedura **non si applica** alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Tutte le segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing (c.d. segnalazioni ordinarie) verranno trasmesse dal Comitato ai relativi uffici interni della Società competenti in materia e di tale trasmissione verrà data comunicazione al segnalante, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle informazioni rilasciate dal segnalante, e i soggetti segnalanti non avranno diritto alla tutela prevista dalla normativa Whistleblowing.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Sono stati attivati **canali di segnalazione interni** come meglio descritti di seguito ed è stato individuato il

Gestore delle segnalazioni in un Comitato Whistleblowing, composto dall'Head of Legal & Corporate Affairs - Compliance Officer, Avv. Matteo Turello, e dal Direttore HR, Dott. Alberto Fantuzzo.

Il Comitato Whistleblowing, come gestore è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante e a trattare la segnalazione nel rispetto della normativa.

Ciò premesso, le segnalazioni interne devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali alternativi e possono essere rese anche in forma anonima:

- **in forma scritta con modalità informatiche** tramite accesso alla piattaforma reperibile al seguente link <https://fumesantospa.whistlelink.com/> disponibile anche sul sito internet istituzionale e sulla intranet aziendale.

Una volta concluso il processo di inserimento della segnalazione, l'applicativo assegna due numeri identificativi della segnalazione (Numero del caso/Codice di verifica). Accedendo alla sezione "Segui il tuo caso" dal medesimo link, inserendo il Numero del caso e il Codice di verifica, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione o comunicare direttamente con il Gestore in caso di richieste di approfondimento o di incontro diretto.

NB: Si precisa che è responsabilità del segnalante salvare il numero caso ed il codice di verifica e custodirlo con attenzione per evitare che venga perso (nel cui caso non sarà più possibile accedere alla propria segnalazione e seguire il caso) e per evitare che terzi non autorizzati ne vengano in possesso.

- **in forma orale** tramite accesso alla piattaforma reperibile al seguente link <https://fumesantospa.whistlelink.com/> disponibile anche sul sito internet di Fiume Santo S.p.A. e sulla intranet aziendale, selezionando apposita voce "Voglio inviare una segnalazione in formato audio", con registrazione di un messaggio audio.

Una volta concluso il processo di inserimento della segnalazione, l'applicativo assegna due numeri identificativi della segnalazione (Numero del caso/Codice di verifica). Accedendo alla sezione "Segui il tuo caso" dal medesimo link di cui sopra, inserendo il Numero del caso e il Codice di verifica, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione o comunicare direttamente con il Gestore per richieste di approfondimento o di incontro diretto.

NB: Si precisa che è responsabilità del segnalante salvare il numero caso ed il codice di verifica e custodirlo con attenzione per evitare che venga perso (nel cui caso non sarà più possibile accedere alla propria segnalazione e seguire il caso) e per evitare che terzi non autorizzati ne vengano in possesso.

- **mediante incontro diretto** con il Gestore a richiesta del segnalante, che può essere richiesto accedendo alla piattaforma reperibile al seguente link <https://fumesantospa.whistlelink.com/> disponibile anche sul sito internet e sulla intranet aziendale, e selezionando apposita casella “Incontro diretto con il Gestore della segnalazione”. Sarà cura, quindi, del Gestore fissare l’incontro entro un termine ragionevole; anche in questo sarà onere del segnalante conservare il Numero del caso e il Codice di verifica, come sopra, per avere contezza del giorno dell’appuntamento. Della segnalazione presentata in forma orale, in presenza, è redatto un verbale da parte del Comitato che deve essere sottoscritto dal segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione, espressamente identificata come segnalazione Whistleblowing o desumibile come tale, venga presentata ad un soggetto diverso rispetto al Comitato sopra individuato, tale soggetto dovrà trasmettere la segnalazione entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato tramite uno dei canali alternativi sopra individuati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, se possibile. Con riguardo, poi, alle segnalazioni in cui la persona segnalata risulti essere uno dei componenti del Comitato Whistleblowing oppure si ritenga possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi con uno dei componenti del Comitato Whistleblowing (ad esempio se un membro del Comitato Whistleblowing sia il segnalante ovvero se sia una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione), la segnalazione:

- se riguarda o coinvolge l’Head of Legal & Corporate Affairs Compliance Officer, Avv. Matteo Turello, deve essere trasmessa come Riservata Personale alla c.a. Direttore HR, Dott. Alberto Fantuzzo in forma scritta tramite posta all’indirizzo: EP Produzione S.p.A. Via Verziere 11, 20122 Milano.

In questo caso può essere utilizzato il modello di segnalazione in calce alla procedura (Allegato 1) e si suggerisce di indicare sulla busta “riservata personale” e di inserire all’interno di questa due ulteriori buste: una contenente l’oggetto della segnalazione e l’altra contenente i dati identificativi del segnalante e copia del documento di identità.

- se riguarda o coinvolge il Direttore HR, Dott. Alberto Fantuzzo, deve essere trasmessa come Riservata Personale alla c.a. Head of Legal & Corporate Affairs Compliance Officer, Avv. Matteo Turello in forma scritta tramite posta all’indirizzo: EP Produzione S.p.A. Via Verziere 11, 20122 Milano.

In questo caso può essere utilizzato il modello di segnalazione in calce alla procedura (Allegato 1) e si suggerisce di indicare sulla busta “riservata personale” e di inserire all’interno di questa due ulteriori buste: una contenente l’oggetto della segnalazione e l’altra contenente i dati identificativi del segnalante e copia del documento di identità.

8. COME SI PUO' SEGNALARE

Le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale, incluse violazioni del Codice Etico, devono avvenire **ESCLUSIVAMENTE** sul canale di segnalazione interno (con una delle modalità sopra indicate);

le altre segnalazioni di violazioni della normativa nazionale e violazioni del diritto dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera a), nn. 3, 4, 5, 6, D. Lgs, n. 24/2023) devono avvenire **IN VIA PRIORITARIA** sul canale interno, fatto salvo quanto di seguito specificato in merito alla segnalazione esterna ed alla divulgazione pubblica.

Il segnalante può effettuare **una segnalazione esterna all'A.N.A.C.**, avvalendosi del canale di segnalazione esterna attivato dall'A.N.A.C., **SOLO SE**:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C., si rinvia al sito dell'Autorità. Inoltre, sempre per queste realtà, il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** (ovvero il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) beneficia della protezione prevista dalla normativa sul Whistleblowing **SOLO SE**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato riscontrato entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato

timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità (nome, cognome, recapiti a cui contattare il segnalante) del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione e l'indicazione della società a cui fa riferimento la segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione o l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante nella piattaforma o nella lettera cartacea, se dettagliate e circostanziate in modo da consentirne l'istruttoria saranno ugualmente prese in esame e verificate dal Comitato Whistleblowing.

Saranno, invece, oggetto di archiviazione le segnalazioni che all'esito di un vaglio preventivo del Gestore risultino improcedibili e cioè, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o inappropriate;
- manifesta infondatezza per mancanza di elementi di fatto essenziali idonei a giustificare accertamenti.

Negli accertati casi di improcedibilità il Gestore sarà comunque tenuto a motivare l'archiviazione della segnalazione predisposta e a darne comunicazione al segnalante, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati, e al Consiglio di Amministrazione della Società coinvolta nella segnalazione.

10. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

- Avviso di ricevimento della segnalazione

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati. - **Avvio dell'istruttoria della segnalazione**

Il Gestore avvia l'istruttoria in tempi ragionevoli dalla ricezione della segnalazione, dando diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

Il Gestore provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l'eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In tal senso, il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati, può richiedere, se necessario, integrazioni, precisazioni e/o documentazione.

Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Gestore informa l'OdV nominato dalla Società, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante. Il Gestore deve, nel rispetto della riservatezza della segnalazione (e dell'identità del segnalante), effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

Oltre ai casi di improcedibilità della segnalazione, di cui sopra, la segnalazione sarà senz'altro archiviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) infondatezza a seguito di istruttoria;
- 2) segnalazione estranea rispetto all'oggetto di competenza del Gestore;
- 3) impossibilità di proseguire l'istruttoria per mancato riscontro di richiesta di integrazioni (informazioni e/o documenti) da parte del segnalante.

Qualora la segnalazione risulti infondata, il Gestore provvede all'archiviazione della stessa, dando comunque avviso al Consiglio di Amministrazione della società e/o all'Amministratore Delegato in base ai poteri conferiti,

in merito all'esito dell'istruttoria e alle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, la segnalazione dovesse risultare fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il Gestore informerà il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato in base ai poteri conferiti che provvederà ad adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della Società stessa.

Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Gestore informa l'OdV nominato dalla Società anche dell'esito dell'istruttoria espletata, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

- Conclusione della procedura

L'istruttoria deve concludersi entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione. Al termine dell'istruttoria, il Gestore dovrà inviare, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati, un riscontro alla persona segnalante in merito all'esito dell'istruttoria e alle relative motivazioni, anche in caso di archiviazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'istruttoria della segnalazione non consenta di rispettare il termine sopra indicato, il Gestore dovrà comunque inviare al segnalante, entro il predetto termine di tre mesi, una comunicazione interlocutoria, tramite messaggistica sulla piattaforma oppure tramite altro mezzo a seconda delle modalità utilizzate dal segnalante e dei contatti lasciati, avvisando della necessità di proseguire le opportune verifiche del caso.

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge.

Il Gestore è tenuto a rispettare ed assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023, per la quale viene richiesto all'uopo espresso consenso.

All'esito dell'istruttoria della segnalazione, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata,

ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso da parte del Gestore alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati e, sempre il Gestore dovrà raccogliere il consenso scritto per la rivelazione dei dati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.

12. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Responsabilità penale e civile del segnalante

La segnalazione calunniosa e/o diffamatoria viene punita secondo quanto disposto dalla legge.

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale del segnalante nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Limitazioni della responsabilità

Si ricorda, altresì, che l'art. 20 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che non sia punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni stesse fosse necessaria per svelare la violazione e che la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nei termini di legge.

Non si applica tale limitazione di responsabilità e, quindi, non possono essere mai rivelate: a) le informazioni classificate, b) il segreto professionale forense e medico e c) le deliberazioni degli organi giurisdizionali (di cui all'art. 1, comma 3 D.Lg. 24/2023).

Al ricorrere di tale ipotesi, il soggetto segnalante non può essere rinvenuto responsabile nemmeno in ambito civile o amministrativo, salvo che il fatto non costituisca reato.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità di qualsiasi natura del soggetto segnalante per i comportamenti, gli atti e le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto diritti e tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, IV comma c.c..

13. LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione, oltre che al segnalante, si applicano:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In caso di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, le misure di protezione si applicano anche a quest'ultima.

Divieto di ritorsione

I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, discriminazione o comunque non possono essere oggetto di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante non potrà, in ragione della segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Il

licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli art. 17 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata dall'interessato all'ANAC per l'emissione delle conseguenti sanzioni ovvero può essere adita la competente Autorità Giudiziaria o Amministrativa per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese.

Misure di sostegno

È, inoltre, istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla normativa.

La piattaforma Whistlelink, utilizzata quale canale di segnalazione interno, garantisce la riservatezza dei dati della persona segnalante e del contenuto della segnalazione (e relativa documentazione trasmessa) tramite un sistema di crittografia e di autenticazione a più fattori.

L'applicativo garantisce, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutte le segnalazioni ricevute sono crittografate con standard certificati ISO 27001 e i dati sono archiviati su server sicuri all'esterno della rete aziendale nello spazio economico UE.

Quanto, invece, alla eventuale documentazione cartacea relativa alla segnalazione, questa sarà raccolta, utilizzata, conservata e archiviata in apposito luogo accessibile solo al Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia privacy. I dati personali trattati nell'ambito della gestione di segnalazioni devono essere protetti con misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate secondo il livello di rischio connesso. In tale

ottica, pertanto, vengono messe in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati personali trattati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, dovranno essere tenuti in conto in special modo i rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso non autorizzato, anche accidentale, ai dati personali.

Inoltre, i dati personali non manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere oggetto di raccolta ovvero, ove raccolti, devono essere prontamente cancellati.

15. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

La Società provvede a dare visibilità alla presente procedura tramite pubblicazione sui siti web e sulla intranet aziendale, nonché tramite affissione nei luoghi di lavoro.

Della presente procedura viene effettuata apposita attività formativa ed informativa.

ALLEGATO 1

Trasmissione a mezzo posta

MODELLO DI SEGNALAZIONE**Dati del segnalante (facoltativo)** Inserire

i dati del segnalante.

Nome e cognome del segnalante: _____

Posizione lavorativa nella Società o ruolo assunto esternamente rispetto alla Società: _____

Indicazione di contatto per successivi contatti tra il Gestore e il segnalante.

Indicare il canale tramite cui essere contattato e ricevere aggiornamenti dal Gestore.

() E-mail: _____

() Indirizzo: _____

Indicare se si vuole effettuare la segnalazione tramite incontro diretto con il Gestore.

() Sì

() No

Informazioni Preliminari

In che modo si è venuti a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

() L'ho vista accadere

() Mi è stata riportata da un collega

() Mi è stata riportata da una persona esterna alla Società

() L'ho scoperta casualmente da documento/file (

) Altro (specificare):

L'illecito/violazione oggetto della segnalazione è già stato segnalato internamente alla Società?

() Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:

() No

È già stato, invece, segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione)

() Sì. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni? _____ () No

Che tipo di illecito o violazione si vuole segnalare?

- () Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- () condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;
- () illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- () atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- () atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta); () altro

Descrizione dei fatti.

Inserire una descrizione di quanto è successo in modo esteso.

Contesto temporale

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

Beneficio e Danneggiamento

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Qual è il livello di coinvolgimento nell'accaduto?

☐ Nessuno

☐ Sono vittima

☐ Sono testimone

☐ Altro (specificare): _____

Ne ha già parlato con qualcuno?

☐ Amici

☐ Parenti

☐ Colleghi

☐ Superiore gerarchico

☐ Altro (specificare): _____

Ulteriori informazioni per verificare la segnalazione.

Possono essere fornite ulteriori informazioni, dettagli o anche documentazione utile al fine di verificare la veridicità della segnalazione in oggetto.

ATTENZIONE

Si ricorda che prima di effettuare una segnalazione è necessario prendere attentamente visione della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dalla Società, in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante previste dall'azienda

Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. I dati saranno trattati dal titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data _____

Firma _____